

Titolo I Classe 8

Ai

Presidi

Direttori di Dipartimento

Direttori Centri di Spesa Autonomi

Capi Divisione

Capi Sezione

Capi Ripartizione

Responsabile dell'Ufficio Qualità e valutazione

Responsabile del Servizio prevenzione e
protezione

Oggetto: L 80/2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 35/2005”. – Modifiche alla legge 241/90 in tema di procedimento amministrativo.

Si informano le SS.LL. che, sulla G.U. n. 111 dd. 14/5/2005 è stata pubblicata la l. 80/2005, recante la conversione, con modifiche, del DL 35/2005.

Il DL 35/2005, più noto come “decreto competitività”, caratterizzato da una composizione assai eterogenea, introduceva nel nostro ordinamento una pluralità di norme in materia fallimentare, fiscale e processuale, oltre ad una diversa disciplina della D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività).

Tra le novità introdotte dalla legge di conversione, invece, spicca la modifica della legge 241/90, in materia di procedimento amministrativo, peraltro appena novellata, in maniera assai ampia, dalla l. 15 del febbraio 2005.

Si descrivono, pertanto, con la presente, in estrema sintesi, le modifiche apportate dalla normativa in oggetto, riguardanti principalmente la tematica del silenzio–assenso, dell'autocertificazione e la disciplina dei termini di conclusione del procedimento, in quanto incidenti sullo svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ateneo.

- **Conclusione del procedimento :**

Ribadito l'obbligo della Pubblica amministrazione di concludere i procedimenti amministrativi con l'adozione di un provvedimento espresso, il legislatore, nella modifica all'art. 2

della legge 241/90, detta una disciplina speciale in materia di termini di conclusione del procedimento disponendo che:

- gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza, tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della natura degli interessi tutelati;
- i termini decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;
- in assenza di una regolamentazione da parte dell'amministrazione, **il termine è di novanta giorni.**

Cambia quindi il termine residuale di conclusione del procedimento, operativo qualora non sia previsto un termine diverso da parte dell'amministrazione, che passa dagli originari trenta agli attuali novanta giorni.

- nel caso in cui sia necessaria, per l'adozione del provvedimento, l'acquisizione di valutazione tecniche, i termini di cui sopra possono essere sospesi per un periodo massimo di novanta giorni.

I termini possono altresì essere sospesi (per una sola volta) per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a determinati fatti, a condizione che tali fatti non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre amministrazioni.

- **Silenzio – assenso:**

Estremamente significative sono le modifiche apportate in tema di disciplina del c.d. "silenzio-assenso".

Il nuovo art. 20 della l. 241/90, così come sostituito dalla novella, infatti afferma che:

- nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi **il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda**, senza necessità di ulteriori istanze o diffide;
- per evitare la formazione del silenzio-assenso, l'amministrazione deve comunicare, nei termini consueti (novanta giorni o diverso termine previsto dall'ente stesso), il provvedimento di diniego ovvero convocare, entro trenta giorni, una conferenza di servizi;
- dopo la formazione del silenzio assenso, in ogni caso, l'amministrazione può procedere, in via di autotutela, alla revoca o annullamento d'ufficio del provvedimento, fermo restando l'obbligo di provvedere all'indennizzo di eventuali pregiudizi in danno dei soggetti interessati;
- le disposizioni concernenti il silenzio-assenso non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica

sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti formali.

La disciplina predetta non trova inoltre applicazione nei casi in cui la legge qualifichi il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza (cd. silenzio-rigetto).

- la disciplina del silenzio-assenso non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, salvo che l'interessato non ripresenti la domanda, nel qual caso la nuova disciplina risulta interamente applicabile;
- a favore delle pubbliche amministrazioni è previsto **un periodo transitorio di 180 giorni**, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione, nel corso del quale le domande presentate all'amministrazione si intendono accolte se la stessa non comunichi, entro 180 giorni, il provvedimento di diniego, salvo in ogni caso un eventuale termine più lungo previsto per regolamento.

- **Autocertificazione**

Modifiche di rilevante interesse riguardano anche l'art. 18 della l. 241/90, in materia di autocertificazione.

A seguito di quanto disposto dalla novella, i documenti, necessari per l'istruttoria di un procedimento, sono acquisiti d'ufficio, quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero quando sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

Distinti saluti

Il Direttore amministrativo

